

Disegno di Legge n.651

"Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" Osservazioni della LAV su illegittimità potenziale del provvedimento

Art. 1. (Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

La preservazione del patrimonio agroalimentare e dell'evoluzione socio-economica e culturale italiane si trovano attualmente già in una situazione di rischio. Dall'analisi degli scenari sul cambiamento climatico, la stima per i prossimi decenni è di una riduzione delle rese di mais irriguo fino al 25-50% rispetto ai valori attuali. Per il frumento le variazioni negative sono attese soprattutto nelle regioni del Sud Italia e delle Isole (CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) e ciò pone un grave problema in termini di sostenibilità non solo ambientale/climatica, ma anche socio-economica di un modello di produzione alimentare fortemente basato sull'allevamento cui è destinata la grande maggioranza di colture a livello globale (70% nel mondo, in particolare mais e frumento, con un valore che sfiora l'82% del mais prodotto in Italia – dati Assomais).

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

Relativamente all'intero Art. 1, la finalità del Ddl in oggetto di "tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini" implica che l'Italia si trovi in una situazione di

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



rischio. L'asserito "rischio", identificato nei prodotti da agricoltura cellulare, non risulta essere tale in quanto né a livello nazionale né europeo la ricerca riguardate detti prodotti li avrebbe indicati come inequivocabilmente pericolosi. Contrariamente, i risultati pervenuti finora dall'analisi condotta da FAO/OMS si mostrano positivi, benché sia espressa la necessità di ulteriore ricerca. La condizione riguardate la carne coltivata risulta quindi essere di incertezza, e, in virtù dell'Art. 7 del Reg. UE 178 del 2002, si prevede che sia l'autorità europea incaricata (EFSA) a produrre tale valutazione. Di conseguenza, a seguito della valutazione del rischio ufficiale da parte dell'Efsa, la situazione di incertezza sul piano scientifico potrebbe appianarsi e quindi venire meno il presupposto stesso della misura del Governo.

Attualmente ad EFSA non è ancora pervenuta alcuna richiesta di valutazione di prodotti da agricoltura cellulare; tuttavia, Wolfgang Gelbmann – responsabile scientifico EFSA per i nuovi alimenti, entro l'unità Nutrizione e Innovazione Alimentare, e relatore del congresso "Cell culture-derived foods and food ingredients" tenutosi l'11 e 12 maggio 2023 – ha dichiarato che sono già stati valutati diversi nuovi ingredienti alimentari prodotti tramite fermentazione di precisione. Inoltre, la previsione dell'EFSA è di ricevere richieste di valutazione di nuovi alimenti derivati da colture cellulari nei prossimi mesi e anni.

L'immissione sul mercato europeo di un cosiddetto *novel food* è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea. Tale autorizzazione, in caso di possibile presenza di rischi per la salute umana, può essere accordata solo dopo l'analisi del rischio condotta dall'EFSA. In tal caso i tempi previsti si attestano intorno ad un anno e mezzo (un anno e quattro mesi) per arrivare ad un responso. L'EFSA, infatti, rende il suo parere scientifico alla Commissione europea entro nove mesi dalla ricezione della richiesta, ed entro i sette mesi successivi la Commissione deve presentare una bozza legislativa allo *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed* della Commissione. Se il Committee dà parere favorevole, la Commissione europea finalizza l'autorizzazione e il *novel food* può essere immesso sul mercato europeo.

Il principio di precauzione (art. 7 del Reg. UE 178 del 2002) indica che le misure devono, inoltre, essere proporzionate e sono, per costruzione, di natura temporanea, in quanto devono essere "riesaminate entro un periodo di tempo

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente".

Il Ddl in oggetto, qualora approvato, potrebbe quindi esporre lo Stato italiano all'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, in base al presupposto di disposizioni nazionali – quelle adottate dal Governo – incompatibili con la normativa europea, di cui al Reg. UE 178 del 2002, con gravose conseguenze per lo Stato stesso.

Art. 2. (Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici)

Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi, impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

Alla luce del medesimo principio di precauzione deve trarsi che, una volta che EFSA si sarà espressa in materia di sicurezza alimentare dei suddetti prodotti nell'ambito della norma europea sui *novel foods*, esprimendo parere favorevole ed informando quindi la Commissione europea, il divieto di impiego, vendita, detenzione per vendita, produzione per esportazione, somministrazione o distribuzione a fini di consumo alimentare di prodotti da agricoltura cellulare in Italia dovrà venire meno per non incorrere in una evidente violazione della normativa comunitaria. Tale decisione avrà, infatti, effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro che - autorità pubbliche e soggetti privati - sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione europea, ragion per cui il provvedimento del Governo risulterebbe illegittimo.

Andando a considerare la Costituzione, inoltre, il Ddl potrebbe violare l'articolo 9 comma 1, secondo il quale "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica." Il rischio concreto, benché ricerca e possesso non a fini commerciali non siano inclusi nel Ddl, è che finanziatori pubblici e privati, non

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



vedendo un'applicazione pratica della ricerca sovvenzionata, potrebbero congelare i finanziamenti o direzionarli altrove. Di conseguenza si configurerebbe un impedimento dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'avanzamento della conoscenza tecnica.

Inoltre, il compito di promuovere la ricerca è attribuito alla Repubblica e non allo Stato, si configurerebbe dunque un "abuso di potere" in quanto andrebbe peraltro a vietare ciò che non lo è a livello europeo.

L'articolo 4 della Costituzione designa il dovere di ogni cittadino a "svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.", il che verrebbe meno con l'approvazione della legge. Sempre secondo l'art. 4, infatti, "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Ne risulta che impedire ai cittadini di alimentarsi con carne coltivata, qualora confermata non pericolosa per la salute umana, sarebbe una violazione del loro diritto a svilupparsi in senso più etico e al loro dovere, secondo possibilità, di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

E ancora, all'articolo 41 della Costituzione si legge che "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana": ciò implica che un'attività economica non possa essere limitata, salvo che in presenza di una delle condizioni sopra citate. Lo sviluppo di un'industria sull'agricoltura cellulare, ad ora, non rappresenta alcun danno alla salute umana, in quanto, come esposto in precedenza, non è provato scientificamente alcun effetto negativo. Limitarne, dunque, l'espansione in via preventiva potrebbe configurare un'indebita limitazione alla libera attività economica, imponendo restrizioni nell'ambito del mercato unico europeo, con pesanti ripercussioni anche sulla libera concorrenza in un contesto in cui, fuori dai confini nazionali, il settore potrà svilupparsi e divenire parte integrante del mercato.

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT